



Comune di Valenza

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Settore Lavori Pubblici, Servizi socioassistenziali, Direzione Casa di Riposo, Gare e Appalti - CUC, CED, Farmacia Comunale

Determinazione dirigenziale 18 del 20/01/2023

OGGETTO: Determinazione dirigenziale a contrarre n. 3 dell'11.01.2023, all'oggetto: "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) . Fondo complementare D.L. n.59/2021 convertito con modificazioni dalla L.n. 101/2021 Programma "Sicuro, verde e sociale: riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica". Lavori di efficientamento energetico di complesso di alloggi di Vicolo Comolli a Valenza (AL) CUP J69J21014090001." - INTEGRAZIONE

**IL DIRIGENTE RESPONSABILE
DEL I SETTORE – COMUNE DI VALENZA
Ing. Marco Cavallera**

VISTI i seguenti atti:

- l'art. 107 "Funzioni e responsabilità della Dirigenza" del DLgs. 267/2000 e s.m.i.;
- il Decreto Sindacale n. 14 del 10.10.2022 all'oggetto "Incarico di dirigente del I Settore "Servizi socio assistenziali, Direzione Casa di Riposo, Gare Appalti e CUC, Farmacia Comunale, Ufficio per il digitale, Lavori Pubblici" ". Attribuzione delle relative funzioni dirigenziali. Individuazione Datore di lavoro";

VISTA la determinazione dirigenziale n. 3 del 11.01.2023 del Comune di Valenza con la quale è stata avviata procedura a contrarre finalizzata all'affidamento delle opere di cui in oggetto, mediante procedura negoziata senza bando, di cui all'art. 63 del D.Lgs. 50/2016 ed ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali" (Decreto Semplificazioni), convertito, con modificazioni, in legge n. 120/2020, come modificato dal D.L. 77/2021, convertito in legge n. 108/2021, provvedendo ad invitare tutti gli operatori economici rimanenti aventi manifestato interesse a seguito dell'avviso di cui sopra, avvalendosi del criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 1, comma 3, della Legge n. 120/2020 e ponendo come importo base d'offerta la somma di netti € 175.758,91, oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 6.891,96, oltre IVA 10%;

CONSIDERATO che con la medesima determinazione N. 3/2022 di cui sopra ed è stato altresì conferito mandato Centrale Unica di Committenza "Terre del Gioiello" – cod. AUSA 0000658690 per la predisposizione degli atti e la gestione della procedura e sono state fornite indicazioni per la redazione dei medesimi;

ATTESO che un concorrente ha posto quesito come segue: "Con riferimento al subappalto, il bando dispone: *"In ottemperanza a quanto previsto dall'art.105 comma 1 e 2 del D.Lgs. 50/2016, secondo i regimi temporali introdotti dall'art. 49 del D.L. 31 maggio 2021 n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021 n. 108, nonché a quanto indicato nel capitolato speciale di appalto art. 2.9, nella fase esecutiva del contratto l'importo totale dei subappalti non potrà superare la misura del 30 % dell'importo complessivo del contratto di appalto"*.

Poiché:

- il D.L. 31 maggio 2021 n. 77, convertito con la legge n. 108/2021 ha innalzato la quota subappaltabile del contratto al 50 % fino al 31 ottobre 2021;

- ai sensi della medesima norma, dal primo novembre 2021 è stato abolito del tutto il limite predefinito alla quota dei lavori subappaltabili, salvo il divieto di subappalto integrale dei lavori sancito dal comma 1 dell'art. 105 Codice Appalti;

- è fatta salva la facoltà per la stazioni appaltanti, nel rispetto dell'art. 30, previa adeguata motivazione nella determina a contrarre o nel bando, di indicare nei documenti di gara le prestazioni o le lavorazioni oggetto del contratto da eseguire a cura dell'aggiudicatario (v. parere ANAC 6 ottobre 2021);

si chiede, non riscontrando negli atti di gara e nella determina a contrarre le summenzionate ragioni per limitare così fortemente la subappaltabilità delle opere de quibus, se il limite individuato da codesta spettabile Stazione Appaltante vada, in realtà, ricalibrato secondo le disposizioni di legge attualmente vigenti.";

RILEVATO che all'atto della validazione del progetto esecutivo posto a base di gara, avvenuta in data 02.09.2022, il Responsabile unico del procedimento, visti gli atti del progetto e la relativa verifica, aveva già provveduto a motivare l'indicazione del capitolato speciale di appalto art. 2.9, che prevedeva che nella fase esecutiva del contratto, l'importo totale dei subappalti non potesse superare la misura del 30% dell'importo complessivo del contratto di appalto, ma che tale motivazione non è stata poi riportata nella stesura del testo della determinazione a contrarre n. 3/2011 di cui sopra;

PRESO ATTO della motivazione che precisa quanto segue:

“La scelta di limitare la percentuale del subappalto al 30% è stata introdotta nei documenti di progetto e di gara ritenendola utile e necessaria al fine di garantire la celere e regolare esecuzione di lavori oggetto d'appalto, indispensabile per permettere il rispetto dei termini cogenti imposti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Fondo Complementare D.L. 59/2021 convertito con modificazioni dalla L. n. 101/2021, essendo l'intervento inserito nel Programma “Sicuro, verde e sociale: riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica 2 – Linea d'intervento M2.C3.I1-1. Efficientamento energetico edifici pubblici”.

Detto limite, pertanto, è finalizzato a garantire :

- *che l'appalto si sviluppi attraverso un insieme coordinato di lavorazioni edilizie ed impiantistiche da realizzarsi il più possibile anche attraverso fasi congiunte di esecuzione, evitando fenomeni di “frammentazione” delle stesse e consentendo di raggiungere la produzione prevista nel cronoprogramma lavori;*
- *che il livello qualitativo dell'opera sia raggiunto attraverso una preponderante e continua attività dell'impresa qualificata nella Categoria Prevalente che determini unitarietà e tempestività nei livelli di esecuzione (secondo quanto previsto in Capitolato) attraverso una costante attività di coordinamento degli operatori presenti in cantiere;*
- *il diretto e continuo controllo dei requisiti tecnico/prestazionali dell'impresa aggiudicataria e delle imprese operanti in regime di subappalto;*
- *I più elevati livelli di sicurezza, riducendo le interferenze tra personale di diverse imprese operanti sul medesimo cantiere;*
- *La minore interconnessione dei lavori, intesa come riduzione delle "interferenze di cantiere", con riduzione del rischio derivante dal contemporaneo affidamento di più lavori ad una molteplicità di imprese (di difficile coordinamento) che potrebbe pregiudicare la buona esecuzione degli interventi, specie rispetto ai tempi di realizzazione delle opere.*
- *La possibilità di rafforzare il controllo dei luoghi di lavoro e di garantire una più intensa tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e dell'esigenza di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali.*

La scelta di limitare il subappalto (nella misura del 30%), non pregiudica la massima partecipazione da parte di micro, piccole e medie imprese, in quanto le medesime possono ricorrere all'utilizzo di ulteriori strumenti quali, a titolo esemplificativo, l'avvalimento ovvero la costituzione in raggruppamento temporaneo.

La liberalizzazione dell'istituto del subappalto, non deve, infatti, intendersi quale possibilità:

- (i) di cessione del contratto di appalto;*
- (ii) di affidamento a terzi dell'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto;*
- (iii) di affidamento a terzi della prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti;*
- (iv) di affidamento a terzi della prevalente esecuzione dei contratti ad alta intensità di manodopera.”*

RITENUTO richiedere alla Centrale Unica di Committenza “Terre del Gioiello” di provvedere ad una modifica dei termini di scadenza della procedura di gara al fine di permettere a tutti i soggetti invitati di poter prendere visione delle motivazioni sopra riportate per una corretta presentazione dell'offerta;

VISTI:

- il DLgs 18 aprile 2016, n.50 e s.m.i.;
- la legge n. 120/2020 e s.m.i.;
- la legge n. 108/2021;

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267;
- il vigente Statuto del Comune di Valenza;
- Il Regolamento sull'ordinamento, l'organizzazione e il funzionamento degli uffici e, in particolare, l'art. 16;
- il DLgs n. 33/2013 e l'art. 29 del DLgs. N. 50, in materia di Amministrazione trasparente;
- l'ulteriore normativa e disciplina, non espressamente richiamata, prevista dalle norme vigenti in materia di contratti pubblici;

VISTA la Direttiva del Segretario Generale n. 1 del 28.4.2015 all'oggetto: 'Sistema dei controlli interni. Nuovo inquadramento metodologico', come modificata e integrata con Direttive Segretario Generale n. 1/2016 e n. 3/2016;

VISTA la normativa in materia di Amministrazione Trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i, nonché il vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT);

Per le motivazioni di cui sopra,

D E T E R M I N A

1. di approvare le premesse considerate quali parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

2. di procedere in autotutela all'integrazione della determinazione a contrarre n. 3 dell'11.01.2023, provvedendo ad inserire le seguenti motivazioni legate all'eventuale subappalto:

“La scelta di limitare la percentuale del subappalto al 30% è stata introdotta nei documenti di progetto e di gara ritenendola utile e necessaria al fine di garantire la celere e regolare esecuzione di lavori oggetto d'appalto, indispensabile per permettere il rispetto dei termini cogenti imposti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Fondo Complementare D.L. 59/2021 convertito con modificazioni dalla L. n. 101/2021, essendo l'intervento inserito nel Programma “Sicuro, verde e sociale: riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica 2 – Linea d'intervento M2.C3.I1-1. Efficientamento energetico edifici pubblici”.

Detto limite, pertanto, è finalizzato a garantire :

- *che l'appalto si sviluppi attraverso un insieme coordinato di lavorazioni edilizie ed impiantistiche da realizzarsi il più possibile anche attraverso fasi congiunte di esecuzione, evitando fenomeni di “frammentazione” delle stesse e consentendo di raggiungere la produzione prevista nel cronoprogramma lavori;*
- *che il livello qualitativo dell'opera sia raggiunto attraverso una preponderante e continua attività dell'impresa qualificata nella Categoria Prevalente che determini unitarietà e tempestività nei livelli di esecuzione (secondo quanto previsto in Capitolato) attraverso una costante attività di coordinamento degli operatori presenti in cantiere;*
- *il diretto e continuo controllo dei requisiti tecnico/prestazionali dell'impresa aggiudicataria e delle imprese operanti in regime di subappalto;*
- *I più elevati livelli di sicurezza, riducendo le interferenze tra personale di diverse imprese operanti sul medesimo cantiere;*

- La minore interconnessione dei lavori, intesa come riduzione delle "interferenze di cantiere", con riduzione del rischio derivante dal contemporaneo affidamento di più lavori ad una molteplicità di imprese (di difficile coordinamento) che potrebbe pregiudicare la buona esecuzione degli interventi, specie rispetto ai tempi di realizzazione delle opere.

- La possibilità di rafforzare il controllo dei luoghi di lavoro e di garantire una più intensa tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e dell'esigenza di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali.

La scelta di limitare il subappalto (nella misura del 30%), non pregiudica la massima partecipazione da parte di micro, piccole e medie imprese, in quanto le medesime possono ricorrere all'utilizzo di ulteriori strumenti quali, a titolo esemplificativo, l'avvalimento ovvero la costituzione in raggruppamento temporaneo.

La liberalizzazione dell'istituto del subappalto, non deve, infatti, intendersi quale possibilità:

(i) di cessione del contratto di appalto;

(ii) di affidamento a terzi dell'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto;

(iii) di affidamento a terzi della prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti;

(iv) di affidamento a terzi della prevalente esecuzione dei contratti ad alta intensità di manodopera."

3. di confermare tutto quanto altro disposto con la sopra richiamata determinazione a contrarre n. 3/2023;
4. di trasmettere alla Centrale Unica di Committenza "Terre del Gioiello", la presente determinazione per i provvedimenti di sua competenza, chiedendo alla medesima la proroga dei termini per le motivazioni indicate in premessa;
5. di dichiarare, in riferimento all'adozione, da parte del sottoscritto Dirigente, del presente provvedimento, l'insussistenza di conflitti di interesse ai sensi dell'art. 6 D.P.R. n. 62/2013;
6. di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato in elenco all'albo pretorio del Comune ai fini della generale conoscenza;
7. di dare atto che saranno rispettati gli obblighi di pubblicazione in materia di trasparenza, con l'applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i, nonché, ai sensi dell'art. 29 del DLgs 50/2016 e s.m.i, sul sito istituzionale dell'Ente, sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione di primo livello "Bandi di gara e contratti", sottosezione di secondo livello "Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distinti per ogni procedura", nonché, in elenco, in sottosezione di primo livello "Provvedimenti", sottosezione di secondo livello "Provvedimenti dirigenti amministrativi";
8. di dare atto che è stato rispettato quanto previsto dalla Direttiva del Segretario Generale n. 1 del 28.4.2015 all'oggetto: 'Sistema dei controlli interni. Nuovo inquadramento metodologico', come modificata e integrata con Direttive Segretario Generale n. 1/2016 e n. 3/2016.

Il Dirigente

Ing. Marco Cavallera

*Documento firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.lgs 82/2005*

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. L'originale è in formato digitale, qualunque stampa dello stesso costituisce mera copia, salvo che sia dichiarata conforme all'originale.